

Integrazione al Regolamento di Istituto 2021-22



LICEO STATALE - "REGINA MARGHERITA"-SALERNO
 Prot. 0005096 del 08/09/2023
 IV (Entrata)

LICEO STATALE "REGINA MARGHERITA"
 Scienze Umane – Linguistico – Scientifico

Rubrica di osservazione e valutazione del comportamento

<i>Descrittori di osservazione</i>	4-5*	6	7	8	9	10
<p>Assiduità e partecipazione L'alunno/a prende/non prende parte a tutte le attività proposte dai docenti; ha una frequenza continua/talvolta discontinua con elevato/scarso numero di presenze, ritardi, uscite anticipate, si assenta ricorrentemente per futili motivi e/o arbitrariamente. Offre contributi significativi intervenendo opportunamente durante lo svolgimento delle lezioni o si sottrae a verifiche anche se concordate e preventivate.</p>						
<p>Interesse, approfondimento, cura L'alunno/a è/non è puntuale nelle consegne. Approfondisce e svolge le attività proposte con attenzione e impegno. Utilizza/non utilizza con cura le strutture e infrastrutture dell'istituto. Osserva regole e divieti quali l'uso di dispositivi elettronici quando non richiesti. Veste/non veste sempre in modo decoroso, consono all'istituzione scolastica.</p>						
<p>Capacità di relazione L'alunno/a rispetta/non rispetta i turni di parola, sa/non sa scegliere occasioni di dialogo tra pari e con l'insegnante; interagisce rispettosamente con docenti, compagni e personale della scuola.</p>						
<p>Capacità di autonomia e flessibilità nel metodo di studio e di lavoro L'alunno/a riesce/non riesce ad adattarsi ai processi di apprendimento e di collaborazione. È/non è propositivo, ha/non ha spirito di iniziativa.</p>						

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

Somma: / 20

Voto: /10

* L'articolo 7 del DPR 122/09 dispone che la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno:

- cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 249/98, come modificato dal DPR n. 235/2007;
- al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti indicati nell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 137/08, convertito in legge n. 169/08, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR n. 249/98 e successive modificazioni.

Per attribuire un voto di comportamento inferiore a sei decimi, dunque, all'alunno deve essere stata irrogata una sanzione disciplinare, sulla base del regolamento di istituto (ove sono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del DPR 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento), a causa di:

- reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- recidiva in riferimento alle fattispecie di cui sopra, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (ricordiamo che in tal caso, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico);
- violazione dei seguenti doveri: frequenza regolare dei corsi e assiduo assolvimento degli impegni di studio; rispetto, anche formale, nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni; corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, e corretto comportamento ai fini di non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Nei casi suddetti, ossia di valutazione del comportamento con attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, la medesima (valutazione) va adeguatamente motivata sulla base di quanto detto sopra e naturalmente va verbalizzata.

In fine si ribadisce la necessità che i docenti annotino debitamente sul registro elettronico eventuali mancanze, onde concorrere incisivamente al processo educativo del discente, e fornire congrui elementi di valutazione al coordinatore di classe che formulerà nei CdC, in sede di scrutinio, la sua proposta di voto.